

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012
320/2012/R/GAS

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER IL
BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 con sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 145/11);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 32/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2012, 289/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 289/2012/R/gas);
- la lettera del Gestore dei Mercati Energetici SpA (di seguito: GME) prot. Autorità n. 21916 del 18 luglio 2012 (di seguito: lettera n. 21916).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che trova applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2011;
- il comma 5.1, della deliberazione ARG/gas 45/11 dispone che il GME organizzi e gestisca una piattaforma per la raccolta delle offerte per la cessione e

l'acquisto, in sessioni giornaliere, di volumi di gas per il bilanciamento (di seguito: piattaforma per il bilanciamento), secondo modalità trasparenti e non discriminatorie stabilite in un regolamento da pubblicare, previa consultazione dei soggetti interessati ed approvazione dell'Autorità;

- con la deliberazione ARG/gas 145/11, l'Autorità ha approvato, per quanto di competenza, una proposta di regolamento della piattaforma del bilanciamento, presentata dal GME in data 10 ottobre 2011, a conclusione del processo di consultazione dei soggetti interessati (di seguito: il regolamento);
- l'articolo 3, comma 3.7 del regolamento prevede che, nel caso di interventi urgenti di modifica del regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della piattaforma per il bilanciamento, il GME provveda a pubblicare le necessarie modifiche sul proprio sito internet, le quali diventano efficaci dalla data di pubblicazione e le trasmetta tempestivamente per l'approvazione all'Autorità;
- con il DCO 29 marzo 2012, 113/2012/R/gas, l'Autorità ha prospettato un intervento funzionale alla gestione dei casi in cui le capacità di stoccaggio disponibili per il bilanciamento risultino insufficienti o comunque inadeguate a consentire l'esecuzione dei programmi di trasporto (nomine) presentati dagli utenti;
- con deliberazione 289/2012/R/gas, l'Autorità ha attuato alcune integrazioni alla disciplina del bilanciamento prospettate nel DCO di cui al precedente alinea, volte a perseguire maggiore efficienza nella gestione dei casi in cui la capacità di iniezione dello stoccaggio possa non risultare sufficiente alle esigenze di bilanciamento del sistema; in particolare tali integrazioni riguardano, tra le altre, la remunerazione delle offerte per il bilanciamento del sistema che è posta pari al prezzo che si forma in esito al mercato di bilanciamento secondo il normale funzionamento, anche nei casi di emergenza per eccesso di gas, ferme restando le disposizioni già vigenti che prevedevano che in tali casi il prezzo di sbilanciamento fosse pari a zero;
- il GME, con la lettera n.21916, ha trasmesso una proposta di modifica urgente al regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3.7, del regolamento stesso, finalizzata al recepimento delle disposizioni introdotte dalla deliberazione 289/2012/R/gas.

RITENUTO CHE:

- la proposta di regolamento della piattaforma del bilanciamento, nella versione pervenuta dal Gestore dei Mercati Energetici con lettera n. 21916, per quanto di competenza dell'Autorità, sia conforme con le disposizioni di cui alle deliberazioni ARG/gas 45/11 e 289/2012/R/gas

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di regolamento della piattaforma per il bilanciamento, nella versione presentata dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. con la lettera n.21916 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);

2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici, con sede legale in Largo Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni